



COMUNE DI NEONELI

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 27-12-2025

Oggetto: Revisione delle partecipazioni azionarie al 31.12.2024

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisette del mese di dicembre con inizio alle ore 12:00, parte in videoconferenza da remoto parte in presenza nell'aula consiliare del Municipio di Neoneli sito in via Roma n. 83, convocato con avviso trasmesso con le modalità e nel termine previsto dal regolamento, risultano all'appello:

Cau Salvatore	P	Piras Ivano	P
Demontis Mariella	P	Magario Giorgio	A
Satta Paolo	P	Urru Daniela	A
Fais Sara	P	Mascia Antonio	P
Corda Nicola	P	Farina Lucia Caterina Consolata	A
Murgia Ornella	P		

presenti n. 8 Assenti n. 3.

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale, Dott. Danilo Saba

Verificato il numero legale, il Presidente Sindaco Cau Salvatore mette in discussione la proposta relativa all'oggetto.

Vista la proposta di deliberazione n. 29 del 18.12.2025 predisposta dal Segretario Comunale.

Richiamato il D.Lgs. n. 175/2016, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), che dispone quanto segue:

- all'art. 4, commi 1-2-3-9bis:

Art. 4 Finalità perseguitibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

a) Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera

e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

- all'art. 20:

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,

n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. *I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

4. *In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*

5. *I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.*

6. *Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

7. *La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

Considerato che:

- la revisione delle partecipazioni azionarie è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, il cui esito deve essere comunicato alla struttura costituita presso il MEF e alla Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3, TUSP;
- occorre individuare le partecipazioni societarie da alienare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, TUSP;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo è stabilita l'applicazione di una sanzione pecuniaria da parte della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 20, comma 7, TUSP.

Richiamate nella materia in oggetto:

- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2020, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 02.04.2021, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere azioni di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2021, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 16.03.2022, con la quale non è stata ravvisata la necessità di intraprendere azioni di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2022, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.12.2023, che approva il mantenimento dell'unica partecipazione nella società Abbanoa spa, ente gestore del servizio idrico integrato, pari allo 0,01492454% del capitale sociale;
- la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2023 approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 29.11.2024, che approva il mantenimento dell'unica partecipazione nella società Abbanoa spa, ente gestore del servizio idrico integrato, pari allo 0,01492454% del capitale sociale;

Considerato che, in conseguenza della predetta situazione delle partecipazioni azionarie del Comune, non è mai stata necessaria la redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, commi 1-2-4, del TUSP e di conseguenza non è stata redatta la relazione circa l'attuazione del piano.

Considerato, circa la partecipazione del Comune in Abbanoa s.p.a., che tale società è stata designata nella Regione Sardegna quale gestore unico del servizio idrico integrato, servizio economico di interesse generale a rete, per cui non sussistono le motivazioni per l'alienazione della stessa, che al contrario deve essere mantenuta, ai sensi dell'art. 4, comma 9-bis, del TUSP.

Acquisiti sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espressi dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 267/2000.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, reso con verbale n. 19/2024 del 27.11.2024.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti

DELIBERA

Di approvare la seguente ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2024:

- unica partecipazione posseduta in Abbanoa s.p.a., ente gestore del servizio idrico integrato, pari allo 0,01492454% del capitale sociale, analiticamente descritta nell'allegato alla presente deliberazione.

Di stabilire che la predetta partecipazione societaria sia mantenuta, per le motivazioni esposte in premessa.

Di prendere atto che la presente deliberazione, unitamente al modello di rilevazione allegato, sarà trasmessa ad Abbanoa spa, alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo informatico Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ad ANCI Sardegna.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.

Con n. 8 voti favorevoli, n. 0 voti contrari, n. 0 astenuti, di dichiarare la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000, vista l'urgenza di darvi esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Salvatore Cau
Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Danilo Saba
Firmato Digitalmente